

N. R.G. 332/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE IMPRESA CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte	Presidente
dott. Pietro Guidotti	Consigliere
dott. Anna De Cristofaro	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **332/2012** promossa da:

(_____), con il patrocinio
dell'avv. **BALDASSARI AUGUSTO** di Forlì
(BLDGST59A17E730R), elettivamente domiciliato in _____

APPELLANTE

contro

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ di Bologna,
elettivamente domiciliato in _____ presso il
difensore

APPELLATO

IN PUNTO A:

appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna -Sezione Specializzata di Diritto Industriale Civile n. 456/11 depositata il 15 febbraio 2011

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 maggio 2017, richiamando i fogli già depositati alla precedente udienza del 29 marzo 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso in riassunzione, notificato a _____, inizialmente convenuto dinanzi al Tribunale di Forlì, la _____, premessa la titolarità di un importante archivio di materiale fotografico d'epoca nel settore delle corse automobilistiche e l'acquisizione della notizia della pubblicazione del libro intitolato " _____", nel quale venivano utilizzate circa 70 fotografie di sua proprietà senza autorizzazione, chiedeva alla sezione specializzata del tribunale di Bologna, a cui gli atti erano stati trasmessi per competenza, di accertare la violazione del diritto d'autore e conseguentemente, condannare il _____ al pagamento della somma di € 35.000 oltre Iva, con gli accessori di legge (rivalutazione e interessi).

2. Si costituiva il convenuto per eccepire e dedurre quanto segue:

-che le foto, riguardanti gare e manifestazioni automobilistiche degli anni '50-'60, in quanto ritraevano fatti della vita sociale, non risultavano dotate di quel carattere di creatività che costituisce il presupposto per la tutela del diritto d'autore (v. artt. 1 e 2 legge 633/1941 e successive modifiche), dovendo anche essere considerato che, all'epoca in cui erano state scattate, le fotografie non rientravano nell'elencazione prevista dall'articolo 2 che aveva ampliato l'oggetto della protezione con l'aggiunta delle "opere fotografiche", contemplate solo nel 1979 dal decreto legislativo n. 19 (al n. 7 aggiunto alla elencazione preesistente);

-che le stesse potevano rientrare unicamente nella tutela, minore, dettata dagli articoli 87-92 legge autore, per cui è previsto che il diritto esclusivo si estingue dopo vent'anni;

-che in ogni caso, l'attrice non aveva neppure dimostrato, ai sensi dell'articolo 90 legge autore, i presupposti per la richiesta di un equo compenso, rappresentati, con riferimento al caso di specie: dal nome del fotografo e dalla data dell'anno di produzione della fotografia;

-che neppure rilevava la circostanza che l'attrice avesse in passato ceduto a terzi il diritto di utilizzo di fotografie dal proprio archivio, trattandosi di un elemento del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa in quanto rientrante nell'autonomia contrattuale delle parti.

3. La sezione specializzata, con l'impugnata sentenza, accoglieva la domanda proposta e condannava _____ al risarcimento dei danni liquidati nella misura di € 17.000



oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio.

Nella motivazione, la Sezione richiamava gli orientamenti prevalenti della Suprema Corte sul riconoscimento, alle fotografie, della tutela piena accordata alle opere dell'ingegno ogniquale volta la fotografia non sia una semplice riproduzione della realtà ma rappresenti una vera e propria elaborazione con un contenuto in più di creatività, sussistente ogniquale volta l'autore abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, in modo tale da trasmettere le proprie emozioni ai soggetti che si trovino ad esaminare la fotografia realizzata.

Nel caso di specie, la creatività non era insita nel soggetto o nell'oggetto (manifestazioni sportive e dunque avvenimenti reali) ma nella realizzazione delle fotografie, il cui esame rivelava particolari originali quali: l'idea di movimento; l'evidenziazione del momento significativo di un evento, cristallizzato in una composizione creativa di prospetti, luci, ombre e colori non banali; l'enfasi di un gesto o di uno sguardo; la partecipazione corale della folla la vita degli altri.

Le foto dovevano quindi ritenersi rientranti nella tutela degli articoli 1 e 2 della legge autore e quindi opere protette.

D'altro canto, l'attrice aveva provato in atti, da un lato, la notorietà del fotografo sportivo _____ autore delle foto e, dall'altro, la circostanza che _____, fornisce a pagamento il proprio materiale fotografico per la pubblicazione di libri, articoli di giornali e riviste a clienti illustri quali _____.

Quanto al danno, lo stesso veniva liquidato in maniera equitativa tenendo conto: del numero di foto utilizzate (68); della qualità e del prezzo della pubblicazione del _____ (€ 100 a copia) e dal corrispettivo richiesto all'attrice ai propri clienti (€ 250 a fotografia), documentato dalle fatture in atti, giungendosi così alla individuazione della somma di € 17.000 (68 × 250).

4. Propone appello _____: in base ai seguenti motivi:

1) erronea attribuzione alle foto in questione del carattere di opere creative e dell'ingegno, essendo le stesse mera riproduzione di fatti della vita naturale e sociale quale appunto una gara o una manifestazione automobilistica e ciò a prescindere dalle condizioni di difficoltà in cui le foto stesse potevano essere state scattate;

2) inapplicabilità dell'articolo 2 legge autore, nella versione derivante dalle modifiche della norma per effetto del d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19 (che ha aggiunto all'elencazione



sub 7 le opere fotografiche sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II), alle foto in questione, in quanto realizzate molto prima dell'entrata in vigore della suddetta norma;

3) applicabilità della minore tutela prevista dal titolo II, capo V legge autore, con la conseguente necessità di dover respingere la domanda avanzata stante l'inutile decorso del termine ventennale;

4) in ogni caso, assenza del diritto ad ottenere un equo compenso ai sensi della minore disciplina richiamata, oltre che per il decorso del termine ventennale, anche per la mancanza, nei singoli esemplari, delle indicazioni prescritte dall'articolo 90 legge autore: v. il nome del fotografo e la data dell'anno di produzione;

5) irrilevanza, a tale riguardo, dei documenti prodotti dall'attrice con la memoria ex articolo 184 c.p.c. i quali, oltre a non essere pertinente ai fatti per cui è processo, recavano una data successiva (2007 e 2008) a quella della pubblicazione del libro "———", avvenuta nell'anno 2002; genericità del documento n. 11 (lettera dell'enciclopedia ——);

6) in ogni caso, eccessività del danno liquidato nella misura di € 250 per ciascuna foto, non avendo l'attrice fornito la prova che la pubblicazione fosse non amatoriale ed esclusivamente a scopo di lucro, essendo per contro dimostrato che la finalità dell'opera era quella di far conoscere al grande pubblico lo spessore e le qualità di un importante costruttore di automobili da corsa degli anni 50-60, ——, zio dell'appellante, ormai scomparso.

L'appellante —— chiede conseguentemente a questa corte il rigetto di tutte le domande proposte in giudizio da —— e la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata, pari a euro 27.345,23.

5. Si è costituita la società appellata per chiedere il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza, ribadite tutte le argomentazioni svolte in primo grado, con produzione di tre documenti nuovi (fattura della ——, e quarta di copertina del libro ——, attestanti il prezzo di vendita al pubblico del libro e estratto delle pubblicazioni dal sito Internet della ——).

6. La difesa dell'appellante ha contestato i documenti prodotti in appello dall'avversario deducendone la tardività.

La corte, dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 2 maggio 2017 con i termini di legge per le memorie conclusionali e le repliche.



7. L'appello è fondato e merita conseguente accoglimento

7.1. Preliminare è la valutazione se le fotografie oggetto di causa rientrano o meno nell'ambito delle "opere fotografiche" tutelate dall'art. 2 legge autore, modificata dal d.p.r. 19/1979, ovvero, in caso contrario, se le stesse godano della minore tutela prevista dall'articolo 87 e seguenti l.a.

Come si è visto, il primo giudice ha attribuito alle fotografie carattere creativo non tanto per l'oggetto delle stesse, rappresentato da manifestazioni sportive e dunque dalla raffigurazione di avvenimenti reali ma per il modo in cui le stesse erano state realizzate, essendo percepibili, da un attento esame delle stesse, associazioni e idee originali quali: "l'idea di movimento; la cattura del momento significativo di un evento, cristallizzato in una composizione creativa di prospetti, luci, ombre e colori non banali; l'enfasi di un gesto o di uno sguardo; la partecipazione corale della folla la vita degli altri".

La motivazione non può essere condivisa in quanto dall'esame del materiale in atti non si evince alcuna originalità e/o creatività tali da far ritenere le foto stesse opera dell'ingegno.

Si conviene con la difesa dell'appellante sul fatto che le foto sono una attenta riproduzione di avvenimenti sportivi, estremamente fedele e aderente alla realtà, ragione per cui è difficile individuare nelle stesse suggestioni in grado di trascendere il comune aspetto della realtà raffigurata e di evocare, in chi le guardi, impressioni diverse.

Non vi sono giochi di luci o di ombre né effetti particolari ed anche le raffigurazioni dei soggetti, intenti alle rispettive attività (meccanici, piloti o personaggi dell'epoca) non evocano alcuna particolare suggestione: le foto catturano indubbiamente alcuni momenti significativi dell'evento sportivo da raffigurare ma questa è semplicemente la funzione della fotografia. Nessun elemento artistico è rinvenibile dall'esame delle foto.

È anche difficile individuare nelle foto, per così dire, l'anima del fotografo, ovvero un'impronta personale particolarmente significativa e/o una rielaborazione delle immagini che le renda veramente uniche.

Proprio perché le foto in oggetto sono saldamente ancorate alla realtà, senza alcuna reinterpretazione soggettiva, frutto di suggestione o di fantasia, questa corte, diversamente dal tribunale, non individua nelle stesse l'apporto creativo ed originale che richiede la tutela del diritto d'autore.

Ne deriva che le stesse non possono rientrare nella più ampia protezione dell'articolo 1, come modificato dal d.p.r. 19/1979 con l'aggiunta delle "opere fotografiche", essendo invece tutelabili dalle norme del titolo II, capo V relativo alle "fotografie".



7.2. Una volta considerato che le fotografie oggetto di causa non rientrano nella più ampia tutela delle opere dell'ingegno, ma in quella più ridotta dettata dal titolo II capo V della l.a., in quanto fotografie e non opere fotografiche, occorre evidenziare che risultano provate in atti le seguenti circostanze:

-il decorso di più di vent'anni dagli scatti fotografici in oggetto, con la conseguente applicazione dell'articolo 92 l.a.;

-anche volendo prescindere da tale decorso del termine, la mancanza di diritto dell'autore all'equo compenso in quanto l'attrice non ha dimostrato che ciascuna foto riportava le indicazioni prescritte dall'articolo 90 l.a., ossia il nome del fotografo e la data dell'anno di produzione della fotografia stessa.

La prima circostanza è dirimente in quanto è pacifico che le foto di cui si parla risalgono agli anni 50/60, mentre la pubblicazione del libro "—————" è avvenuta nel 2002.

Con riguardo al secondo aspetto, va considerato che nessuna delle foto allegate agli atti riporta le indicazioni prescritte dall'articolo 90 legge autore (il nome del fotografo e la data dell'anno di produzione della fotografia stessa), ad eccezione delle foto n. 3 e 6, allegate alla comparsa conclusionale di primo grado, dove però è leggibile unicamente la scritta ————— e sono comunque assenti le altre indicazioni richieste dalla legge.

Quanto ai documenti allegati alla memoria ex articolo 184 pc, si conviene con la difesa dell'appellante sul fatto che tutta la documentazione reca una data (2007 e 2008) successiva all'epoca della pubblicazione ———, che è del 2002. Si tratta, in ogni caso, di documenti irrilevanti in quanto nessuna delle foto allegate soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 90 legge autore per il riconoscimento di un equo compenso all'autore stesso.

Ciò viene esplicitato per completezza di motivazione, ma l'argomento principale che induce a respingere le domande di ————— è l'intervenuto decorso del termine ventennale.

7.3. Dalle considerazioni sin qui svolte discende la necessità di un'integrale riforma della sentenza, con il rigetto di tutte le domande proposte nel primo grado di giudizio da ————— e l'ulteriore conseguenza della restituzione, in favore dell'appellante —————, delle somme versate in esecuzione della sentenza e di cui viene dato atto (euro 27.345,23).

Le spese, relative ad entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza.



Sentenza n. 1809/2017 pubbl. il 03/08/2017

RG n. 332/2012

P.Q.M. Repert. n. 1886/2017 del 03/08/2017

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da _____, nei confronti di _____, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata di Diritto Industriale Civile n. 456/11 depositata il 15 febbraio 2011, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, questa riformando:

respinge tutte le domande proposte da _____;

condanna _____ a restituire a _____ le somme da quest'ultimo corrisposte in esecuzione dell'impugnata sentenza, di cui in motivazione;

condanna _____ alla rifusione in favore di _____ delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: quanto al primo grado, in € 5000 per compenso e quanto all'appello, in € 5500 per compenso ed euro 675 per contributo unificato, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Impresa Civile, il 25 luglio 2017.

Il Presidente
Dott. Roberto Aponte

Il Consigliere estensore
dott. Anna De Cristofaro

